

RG. 4456/2007

903/08



N. 903/08
E. 816/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di MILANO

Sezione IV civile

composta dai magistrati:

dr. Claudio d'AGOSTINO presidente rel.

dr. Paolo FABRIZI consigliere

dr. Paola CAROSELLA consigliere

CONTRIBUTO
UNIFICATO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di appello proposto ex art. 18 L.F. con ricorso depositato il 27 dicembre 2007, e posto in deliberazione il giorno 27 marzo 2008, da

I.E.S. – Sistemi di sicurezza e telecomunicazioni spa in liquidazione

(P. IVA 03984810154)

rappresentata e difesa per procura in calce al suindicato ricorso dall'avv. [redacted]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, [redacted]

- appellante

c.

FALLIMENTO I.E.S. – Sistemi di sicurezza e telecomunicazioni spa

In persona del curatore dr. Silvano Cremonesi, autorizzato dal G.D. il 1° febbraio 2008, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di appello notificato dall'avv. Francesco Dimundo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Boccaccio n. 19

- **appellato**

TOTALWIRE snc

FORNARELLI Andrea

- **appellati non costituiti**

CONCLUSIONI: nei rispettivi fogli qui di seguito allegati

CONCLUSIONI

X I.E.S.

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti avanti a sé, nonché del termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, ogni contraria istanza respinta e disattesa, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, così giudicare

In via preliminare, in relazione all'istanza di sospensione della liquidazione proposta ai sensi dell'art. 19 L.F.

- **disporre**, previa comparizione delle parti, la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare della IES s.p.a. sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 19 L.F.;

Nel merito

- **accertare** e **dichiarare** l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità del decreto di inammissibilità 13-17.12.2007 del Tribunale;
- **accertare** e **dichiarare** la nullità e/o annullabilità della sentenza di fallimento n. 470 del 13-17.12.2007 emessa dal Tribunale di Milano, notificata il 19.12.2007 presso il domicilio eletto;
- e per l'effetto **revocare** il fallimento della I.E.S. Sistemi di Sicurezza e Telecomunicazioni S.p.a. in liquidazione n. 443/2007 - G.D. dott.ssa Francesca Mammone - curatore

dotl. Cremonesi con tutte le conseguenti statuizioni del
caso.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

CONCLUSIONI X FALLIMENTO IES

Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito,

sia istruttoria,

- respingere integralmente l'istanza di sospensione ex art. 19 l.f. formulata da I.E.S. s.p.a.;

- respingere integralmente l'impugnazione proposta dalla I.E.S. s.p.a. e confermare in ogni

sua parte la sentenza ed il decreto impugnati;

condannare l'appellante al pagamento delle spese di causa, oltre IVA ed accessori come per


legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5% a norma dell'art. 14

tariffa professionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 dicembre 2007 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento della I.E.S. – Sistemi di sicurezza e telecomunicazioni spa in consecuzione al decreto emesso in egual data con cui aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta l' 11 –13 dicembre dalla società suddetta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, e ciò dopo aver più essenzialmente evidenziato, a fondamento di detto decreto: 1) che la ricorrente società aveva dichiarato di non essere in grado di effettuare il deposito previsto dall'articolo 163 primo [secondo] comma n. 4 L.F.; 2) che la relazione ex art. 161 secondo [terzo] comma L.F. non era idonea ad attestare la veridicità dei dati aziendali, in quanto limitata alle voci costituenti l'attivo esposto nel piano concordatario; 3) che non erano stati enunciati i criteri sottesi alla suddivisione in diverse classi di creditori prevista nel piano; 4) che era stato proposto il pagamento parziale dei crediti tributari assistiti da privilegio senza che fosse stata presentata domanda di transazione fiscale. **IL CASO.it**

Contro la sentenza suindicata, ed avverso ognuna delle argomentazioni che si sono appena riferite, proponeva quindi appello ex art. 18 L.F. la spa I.E.S. in liquidazione con ricorso depositato il 27 dicembre 2007, al fine di contestare la legittimità del decreto dichiarativo dell' inammissibilità più volte menzionato, e presupposto dalla contestuale sentenza di apertura del fallimento, di conseguenza da ritenersi anch'essa "totalmente illegittima e priva di fondamento giuridico", in rito richiamandosi alla giurisprudenza della



Corte di cassazione (sentt. 4376/1985, 618/1986 e 3536/1990), nonché alla imminente entrata in vigore del testo riformato dell'articolo 162 L.F., il cui terzo comma, ultima parte espressamente prevede che con il reclamo di cui al precedente art. 18 contro la sentenza di fallimento facente seguito al decreto di cui sopra possano farsi valere anche motivi attinenti alla ammissibilità della proposta di concordato.


Si è costituita nel grado la curatela fallimentare per resistere al proposto gravame, contestandone il fondamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità in ultimo avanzata, all'udienza camerale odierna, dalla difesa appellante in merito alla costituzione in giudizio della controparte, evidenziando che la curatela non si era in sua funzione provveduta dell'autorizzazione da parte del comitato dei creditori: un preteso incumbente per il quale non è in realtà dato di riscontrare un positivo, concludente referente di legge.

Ciò premesso, sarà qui opportuno, alla stregua di un appropriato criterio di antecedenza logico-giuridica, iniziare l'esame dell'appello da quelle piuttosto che, per la rubrica dell'articolo 160 L.F. nella formulazione anteriore alle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs n. 169/2007, venivano a costituire condizioni per l'ammissione alla procedura, e per come nella specie erano esse implicate nel decreto fatto qui oggetto di gravame.

Perché era anche in esito ad una previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi di creditori – il terzo degli argomenti, quali risultano esposti nell'impugnata sentenza – che il tribunale era tenuto a dichiarare aperta la



procedura di concordato preventivo: con il quale provvedimento in effetti, e non già prima, avrebbe dovuto infine stabilire il termine non superiore a quindici giorni entro cui effettuare il deposito nella cancelleria della somma presunta necessaria per l'intera procedura.

Detto altrimenti, si ravvisa pertanto coerente a questa delineata articolazione dei compiti deputati all'autorità giudiziaria disattendere l'ordine argomentativo seguito dal primo giudice, e poi dall'appellante, ed anziché qui discutere, in primo luogo della questione accennatasi del deposito pecuniario per le spese, conferire a differenza precipuo rilievo alla disamina relativa all'avvenuta suddivisione in classi dei creditori, i cui profili vengono peraltro ad essere nella specie strettamente connessi, per quanto verrà in prosieguo esposto, alla questione (complementare) della transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter L.F.

IL CASO.it

Il Tribunale aveva dunque stimato di imputare alla ricorrente società una mancata enunciazione dei criteri adottati circa quell'operata suddivisione, mentrèché la difesa interessata oggi oppone che l'intrinseca omogeneità dei crediti rispettivamente collocati in ciascuna delle classi formate nel piano rendeva di per sé ultronea ogni indicazione aggiuntiva, non sussistendo in proposito la possibilità di dubbi e/o incertezze, e non essendo dato di comprendere quali altri chiarimenti potessero esigersi a comprovazione della corretta previsione delle varie categorie, avvenuta nel pieno rispetto del disposto di cui all'articolo 160 L.F.

Tuttavia, ancorchè si abbia a convenire che in singole fattispecie la previsione di varie classi di creditori, con la proposta di conseguenti loro trattamenti differenziati, ben possa informarsi a criteri forniti di obiettiva autoevidenza, così da non abbisognare - né potersi configurare l'onere - di un' apposita illustrazione giustificativa, in quanto sarebbe allora la suddivisione medesima a delucidare con immediatezza le ragioni ad essa inerenti, questa



evenienza è in realtà esclusa, nel caso in esame, da una patente anomalia insita nella prevista ripartizione delle categorie di creditori e, con più precisione, da un'ingiustificata proposta di trattamento deteriore riservata ai crediti tributari di natura privilegiata, onde converrà scendere senz'altro alla diretta disamina di questa questione interferente, cui attiene il quarto motivo di appello.

Con il quale l'appellante società per parte propria censura l'argomentazione espressa dal tribunale secondo cui l'articolo 182-ter cit. costituiva l'unico strumento tramite il quale era ad essa consentito di proporre un pagamento parziale dei debiti tributari privilegiati; un assunto, questo, che è parso alla difesa interessata essere privo di supporto di legge, e perciò da non condividersi, poiché - essa sostiene - nessuna norma imporrebbe che l'imprenditore, qualora intenda con la domanda di concordato proporre un pagamento parziale del privilegio dell'erario, debba obbligatoriamente proporre una transazione fiscale come contemplata dall'articolo ultimo indicato.

In realtà, se pure non era rinvenibile un' espressa disposizione di consimile tenore, è nondimeno da considerarsi che non ve n'era neppure necessità: a fronte, in linea di principio, dell'istituto del privilegio quale accordato dal codice civile, onde i creditori che ne fruiscono non potrebbero certo essere deprivati di una quota del ricavato effettivo della vendita e, più in particolare, tenuto inoltre conto dell' indisponibilità che viene a denotare l'obbligazione tributaria nell'ambito (altresì) della procedura di concordato preventivo.

Rammentato e premesso, dunque, che i crediti fiscali assistiti da privilegio debbono essere integralmente soddisfatti, all' eventuale scopo di non dover sottostare all'operatività di un tal irrefutabile criterio regolativo era stato proprio introdotto (a vantaggio del debitore), attraverso la disciplina riformatrice dettata dal D.Lgs n. 5/2006, il ricorso allo strumento innovativo della transazione in parola.

Nel cui contesto, in deroga ai criteri direttivi sopra ribaditi, si è infatti stabilito che se il

credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali (mentrechè, più semplicemente, il trattamento dei crediti tributari di natura chirografaria, di cui venga proposto il pagamento parziale, non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari).

E siffatta accessibile deroga, per trovare concreta applicazione in sede di concordato preventivo, quanto meno siccome in vigore fino al 31 dicembre 2007 - che sin lì infatti ignorava, a differenza del concordato fallimentare di cui all'art.124 quale riformato dal D.Lgs n. 5 cit., una proposta di soddisfazione parziale dei creditori muniti di diritto di prelazione -, non poteva non derivare dall'imprescindibile modalità procedurale al riguardo stabilita, pur collaterale ed interna a quella iniziata con il ricorso introduttivo di cui all'art. 161 L.F.: essendo cioè richiesto che copia della domanda e della relativa documentazione, congiuntamente al deposito presso il tribunale, venisse altresì presentata agli uffici indicati come competenti dalla disposizione agevolativa in dibattito.

Si trattava, se ne desume, di un'attività da espletarsi in via preliminare e vincolata al fine di poter conseguire una ristrutturazione del debito tributario privilegiato, ed in difetto della quale, come qui accaduto, ed a prescindere dall'esito relativo, non poteva che darsi un'altrettanto ineludibile applicazione della regola tradizionale dell'integrale soddisfacimento di quello, con i riflessi per conseguenza incidenti sulla valutazione della correttezza dei criteri di formazione demandata al tribunale dall'art. 163, primo comma, in fine L.F.

Questa era dunque la situazione consideratasi nell'impugnata sentenza ed in conformità, con la conclusione in punto trattavi, ad un inoppugnabile parametro legale; perché al tempo di quella decisione non sussisteva altra alternativa possibile, alla collocazione preferenziale dell'intero importo dovuto, che il ricorso al nuovo istituto configuratosi dal



legislatore attraverso l'articolo 183-ter più volte menzionato, e non surrogabile da un mero "preso contatto" con chi di competenza e dal parere negativo all'accoglimento allora "informalmente" ricevutone - secondo quanto è dato di leggere nell'atto di appello e ribadito oggi dalla difesa in camera di consiglio.

Vero è che l'indicatosi quadro normativo, benché di origine assai recente, è stato ancora una volta innovato attraverso il menzionatosi D.Lgs n. 169, nel quale, apportandosi una modifica integrativa all'articolo 160 L.F. (mutuata in buona sostanza dal testo del precedente articolo 124), si stabilisce che la proposta di concordato preventivo può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, e giusta però l'indagine accertativa allo scopo prescritta e come indicato nel restante dettato della disposizione, peraltro con il limite - vi si aggiunge - , di certo imperativo, che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (un vincolo omologo a quello sancito in sede di transazione fiscale sopra riferito, e di cui ancora più oltre).

Di là da questa nuova ipotesi, in astratto applicabile ai procedimenti pendenti ex art. 22.2 del D.Lgs n. 169 cit., ma comunque in concreto non risultante ricorrere, resta così la circostanza, ostativa ed anzi in sé dirimente rispetto al fine discusso, che la ricorrente aveva previsto nel piano concordatario il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei costi di prededuzione, nonché parimenti dei creditori privilegiati e con prelazione, e di contro, sarà il caso di sottolinearlo, il pagamento poi di circa il 70% soltanto dei crediti privilegiati dell'erario.

Con la quale riferita proposta era dunque stata introdotta, in manifesto, illegittimo pregiudizio di quest'ultima categoria, una discriminazione di trattamento, oltreché in tutto immotivata, non compatibile con la sussistenza di un eguale diritto del credito tributario

privilegiato a ricevere la pertinente identica tutela attribuita agli altri rapporti del medesimo rango: e ciò in ottemperanza all'obbligo imposto di non alterare posizioni giuridiche fra loro omogenee.

IL CASO.it

E tale posseduta qualità differenziale era di certo insuscettiva di essere a priori disconosciuta, lo si ripete, senza anzitutto il previo esperimento della modalità procedurale della transazione che s'è ripetutamente nominata: un incombente cui viene conferita una precisa funzione strutturante del concordato in parola, come sta a dimostrare l'essersi stabilito che l'adesione o il diniego alla proposta venga infine espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori.

Quanto così consideratosi, per l'assorbente portata negativa che viene ad esplicitare circa l'ammissibilità della proposta concordataria, rimuove quindi l'interesse a vagliare gli altri motivi di appello dedottisi: il quale andrà di conseguenza ed in conclusione respinto, ma con compensazione fra le parti delle spese processuali, che si ritiene giustificata dalla novità delle questioni insorte.

P Q M


La Corte di appello di Milano rigetta l'appello contro la suindicata sentenza dichiarativa di fallimento.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 27 marzo 2008.

Il Presidente est.

(dr. C. d' AGOSTINO)



CORTE D'APPELLO MILANO
DEPOSITO IN CANCELLERIA
OGGI - 8 APR. 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C.E.
Grazia Maria Teresa Ferrero

